

Dalla direttiva europea EPBD all'APE: un percorso con tanti salti

La storia dello sviluppo sostenibile e l'evoluzione legislativa in campo energetico edilizio: un cammino lungo, impervio e travagliato. In puro stile italiano.

Fabrizio Dellachà*

Il punto partenza per il nostro viaggio è il lontano 1972: proprio allora esce infatti il **Rapporto del Club di Roma "Limits of Growth"** (uscito in Italiano con il titolo, forse un tantino fuorviante, "*I limiti dello Sviluppo*").

Anche se l'espressione "*sviluppo sostenibile*" non compare qui ancora ufficialmente ed in maniera esplicita, il Rapporto ha il merito innegabile di far entrare dalla porta principale del dibattito internazionale sulle priorità di cui tenere conto a livello planetario il tema della **insostenibilità del modello di sviluppo** che considerava il pianeta come una miniera inesauribile di risorse, perennemente a nostra disposizione.

L'ormai famosa (ed abusatissima) dizione di "*sviluppo sostenibile*" entra però ufficialmente in scena ben più tardi, nel 1987: il **Rapporto Brundtland (Our Common Future)** lo definisce esplicitamente come quello *sviluppo capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future*.

Poiché il nostro stile di vita, fortemente consumistico ed energivoro, necessitava al più presto di misure legislative atte a contenere e/o mitigare questi atteggiamenti dannosi sia sotto il punto di vista meramente economico sia sotto quello energetico ed ambientale, si è pensato bene di intervenire su tutti i settori chiave che ne fossero interessati: ambiente, edilizia, mobilità, industria, rifiuti, etc.

Ora, poiché il dossier nel quale stiamo dibattendo è orientato al mercato edilizio ed insediativo (sia residenziale sia produttivo) tralascieremo dalla nostra trattazione tutto quanto non inerisce direttamente ad esso.

Vedremo ora pertanto di richiamare in un breve ma esaustivo ripasso, effettuato punto per punto, tutte le leggi, le norme ed i provvedimenti che in ordine cronologico ci hanno portato fino alla genesi dell'Attestato di Prestazione Energetica ed alle misure per il contenimento dei consumi energetici in edilizia così come sono oggi in vigore.

1) Legge 373/1976

Prima del 30/04/1976, data di emanazione della Legge 373, **non sussisteva obbligo alcuno**. Ad oggi le abitazioni costruite senza alcuna attenzione ai problemi energetici risultano essere circa il 65% circa del parco edilizio (17 milioni di abitazioni!).

La Legge 373/76 era costituita da 3 parti: la prima riguardava gli *impianti di produzione del calore e gli annessi sistemi di termoregolazione*, la seconda trattava *l'isolamento termico* degli edifici e la terza le *sanzioni previste* per la mancata osservanza della Legge.

Nel tempo la Legge 373 è stata integrata da tre documenti: il DPR 1052/77 che definiva i criteri di applicazione della Legge e i termini di presentazione della Relazione Tecnica, il DM 10/3/1977 che

stabiliva le zone climatiche e i valori del coefficiente di dispersione del calore negli edifici e il DM 30/7/1986 che aggiornava il coefficiente di dispersione termica C_d , sulla base del rapporto di forma S/V (superficie disperdente/volume lordo riscaldato) dell'edificio e della fascia climatica di ubicazione.

2) Legge 10/1991 e DPR 412/1993

La Legge 9 Gennaio 1991 n°10 attuativa del Piano Energetico Nazionale è la prima legge quadro che regolava, ed in parte ancora regola ancora oggi, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto degli edifici.

Art. 4 Legge 10/81: DPR 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della legge 9 Gennaio 1991, n°10" (Verifica del Fabbisogno Energetico Normalizzato in funzione dei Gradi Giorno della località e del rapporto S/V). Modificato successivamente con il DPR 551/99

Art. 11 Legge 10/91: norme per il risparmio dell'energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate

Art. 28 Legge 10/91: relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni

Art. 30 Legge 10/91: certificazione energetica degli edifici (decreto attuativo mai emanato!)

3) Negli anni '90 si palesa l'evidenza dell'effetto serra dovuto all'aumento di anidride carbonica, nascono le prime vere conflittualità nelle aree di estrazione del petrolio e nel contempo si ha una fortissima crescita della domanda mondiale di energia. A livello Europeo si emettono quindi le seguenti direttive:

- Decisione **91/565/CEE** del Consiglio: Programma SAVE inteso a migliorare l'efficienza energetica tramite maggiore coscienza del consumo energetico, formazione, etichettatura degli elettrodomestici, forme di incentivazione, etc.
- Direttiva **96/57/CE** - requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni.
- Direttiva **92/42/CEE** - requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- Direttiva **93/76/CEE** - limitare le emissioni di CO2 migliorando l'efficienza energetica (SAVE) tramite programmi riguardanti: certificazione energetica degli edifici, diagnosi energetiche presso le imprese, climatizzazione ed acqua calda, finanziamento tramite terzi degli investimenti di efficienza energetica nel settore pubblico, isolamento termico dei nuovi edifici, verifica e controllo periodico delle caldaie.

4) La Direttiva 2002/91/CE (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive)

A seguito del DDC 25/04/2002 - *Disposizioni per l'attuazione del Protocollo di Kyoto*, in ambito UE si decide di emettere una direttiva in ottemperanza al Protocollo stesso che indirizzi gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, colpevoli dell'innalzamento climatico globale e dell'inquinamento atmosferico, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui ovviamente, anche l'edilizia.

Essa definisce (finalmente!) gli orientamenti comunitari in tema di *prestazioni energetiche nell'edilizia*.

Si considerano tutti i consumi possibili: Riscaldamento e Raffrescamento, produzione di Acqua Calda ed Usi Elettrici.

La Direttiva EPBD, in particolare, prevede che gli stati membri:

- Definiscano una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
- Impongano il rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici in via di ristrutturazione (solo se di metratura superiore a 1000 mq).
- **Sviluppino un sistema di certificazione del rendimento energetico degli edifici.**
- Assicurino lo svolgimento di regolari ispezioni di caldaie ed impianti di condizionamento dell'aria; in sede di svolgimento delle ispezioni, devono essere rese disponibili consulenze in merito ai possibili miglioramenti dell'efficienza dell'impianto e ad alla sua possibile sostituzione.

Si definisce inoltre il ruolo delle ESCO (Energy Service Company) e si stabilisce anche che gli Edifici Pubblici debbano essere un *esempio virtuoso*, assumendo un approccio *esemplare* nei confronti dell'ambiente e dell'energia, assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari e dimostrando maggiore attenzione anche a livello progettuale.

5) Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica

Noto ai più con la sigla 20-20-20, esso definisce gli obiettivi da raggiungere entro il 2020:

- Riducendo del 20% le emissioni di anidride carbonica in atmosfera
- Raggiungendo il 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili

Per l'Italia, fanalino di coda in ambito energetico e sostenibile, questo si traduce in misure un filino agevolate rispetto al 20-20-20 e forse più attuabili e raggiungibili da parte nostra, ossia:

- Riduzione del 13% nelle emissioni di anidride carbonica in atmosfera
- Raggiungimento del 17% della produzione energetica da fonti rinnovabili (uno sforzo assai rilevante se si pensa che nel 2005 eravamo fermi solo al 5,2%!)

6) D.Lgs 192/2005 ed il D.Lgs 311/2006

Il 15 Ottobre 2005 è stato pubblicato in G.U. (supplemento ordinario n°165) il testo del **Decreto Legislativo 16 Agosto 2005 n°192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"**, firmato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 Luglio 2005 e corredato di relative note. Il D.Lgs 192 entra in vigore dall'8 Ottobre 2005.

Quindi gli succede in breve tempo il **D.Lgs 311/06**, pubblicato in G.U. sul supplemento ordinario n°26/2007.

Entra pertanto in vigore il 2 Febbraio 2007 il Decreto Legislativo intitolato "*Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19/08/2005 n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa la rendimento energetico in edilizia*".

L'obiettivo del D.Lgs 192/05 era molto chiaro: *ridurre i consumi di energia, ridurre le emissioni di CO₂ e creare nuove opportunità di lavoro* per le aziende esistenti, favorendo anche la nascita di nuove imprese stimolando l'innovazione tecnologica nell'ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

Esso pose pertanto i primi limiti al valore del fabbisogno di energia primaria (EP).

In estrema sintesi il D.Lgs 192/05 disciplina, in particolare:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

A seguire, a correzione ed integrazione del D.Lgs 192/2005, uscì il D.Lgs 311/2006 che reintrodusse l'*obbligatorietà della Certificazione Energetica*. L'Art. 11 del D.Lgs 311/2006 indicava inoltre che fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi (Art. 4), il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, era disciplinato dalla Legge 9 Gennaio 1991 n°10, come modificata dal D.Lgs 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell'Allegato 1.

In particolare il D.Lgs 311/06:

- Ha stabilito che gli edifici immessi nel mercato immobiliare dovessero dichiarare il proprio consumo energetico (certificazione energetica dell'edificio).
- Ha previsto che le Regioni, in accordo con gli enti locali, predisponessero (entro il 31 Dicembre 2008) un programma di sensibilizzazione dei cittadini e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale.
- Ha reso più severo l'obbligo di avere determinati livelli di prestazione energetica e isolamento su tutti gli edifici nuovi e su quelli ristrutturati di determinate dimensioni e determinati livelli di isolamento su tutte le parti ristrutturate di quelli esistenti (pareti, tetti, pavimenti).
- Ha imposto che l'acqua domestica venga riscaldata con l'energia solare nei nuovi edifici o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda.
- Ha introdotto l'obbligo di "protezioni solari" (passive) esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a condizionatori.
- Ha introdotto nella pianificazione del territorio il parametro energetico.
- Ha anticipato al 1° Gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° Gennaio 2009. Ha poi anche introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° Gennaio 2010 che avrebbe garantito l'ulteriore riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad allora.

La successiva Finanziaria del 2007 introdusse anche degli *incentivi per opere di riqualificazione energetica degli edifici, accessibili solo se gli edifici oggetto della richiesta fossero stati certificati*. In questa fase di transizione si introdusse uno strumento sostitutivo, la *qualificazione energetica* che rimase in vigore fino all'uscita delle *Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica* (D.M. 26/06/2009). Le norme attuative vennero infine pubblicate con il DPR 59/2009 ("Regolamento di Attuazione dell'Articolo 4, Comma 1, Lettera A) e B), del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n°192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul "rendimento energetico in edilizia").

È importante sottolineare che le norme del D.Lgs 192/05 e s.m.i. e dei decreti ministeriali applicativi si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma (*clausola di cedevolezza*). A questo proposito nel periodo di transizione diverse Regioni hanno emanato le proprie leggi che definiscono le regole per l'attuazione della certificazione energetica sul proprio territorio.

7) Legge 133/08

La manovra economica estiva del 2008 recante "*disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'Art. 35 abroga ben 4 passaggi del D.Lgs 192/05 sull'obbligo di allegazione dell'ACE agli atti notarili.

8) D.Lgs 115/08

Rappresenta l'attuazione della *Direttiva Europea 2006/32/CE*.

La Direttiva si inserisce nel quadro delle politiche e delle misure concrete da applicare per la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali e del Protocollo di Kyoto in materia di lotta al cambiamento climatico e di riduzione delle emissioni di CO₂ e gas a effetto serra.

In particolare, essendo difficile agire sulle condizioni di approvvigionamento e di distribuzione dell'energia, l'intento della direttiva consiste piuttosto nel controllarne la domanda orientando possibilmente il mercato verso *l'impiego di energie rinnovabili* nel tentativo di ridurre la dipendenza dell'Italia dalle importazioni energetiche.

Publicato il 3 Luglio 2008, il decreto legislativo affronta diversi argomenti tra cui, assumono particolare rilevanza:

- Si stabilisce che in attesa dei decreti attuativi, in materia di diagnosi energetica e di certificazione energetica valgono le norme tecniche nazionali *UNI TS 11300*. Questo per le Regioni che ancora non abbiano adottato un loro regolamento specifico e fino a che non saranno pubblicati di decreti di cui al D.Lgs 192/05, art.4.
- All'Articolo 11, Comma 1 e 2, introduce l'esclusione dai computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm (per i nuovi interventi, oltre i 20 cm per quelli esistenti), il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica.
- Per quanto riguarda la *semplificazione delle procedure autorizzative*, sancisce che per l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, nel caso che siano integrati architettonicamente o complanari alla copertura, e che comunque non modifichino la sagoma dell'edificio, non è necessario presentare la DIA (Denuncia Inizio Attività) al Comune di pertinenza.
- Viene assegnato all'ENEA il compito di Agenzia per l'Energia, con funzioni di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, di monitoraggio, di rafforzamento dell'azione del Legislatore.
- Vengono definite chiaramente le ESCO, come società che forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accettando un certo margine di rischio finanziario.
- Vengono definiti il *contratto servizio energia* ed il *contratto servizio energia plus* introdotto dal DPR 412/93, e si specifica l'importanza per il settore pubblico di individuare una controparte.
- Vengono definiti quali sono i *soggetti abilitati alla certificazione energetica*, ovvero tecnici operanti in veste di dipendenti di enti, organismi pubblici società di servizi pubblico o privata, professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi ed abilitati. Inoltre, nel caso in cui il tecnico abbia competenze specifiche, dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, al fine di costituire un gruppo di lavoro che copra tutti gli ambiti necessari.

9) DPR 59/09

Il 25 Giugno 2009 è entrato in vigore il DPR 59/09, attuativo del D.Lgs 192/05, che introduce il

nuovo quadro di disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni "transitorie" dell'Allegato 1 del D.Lgs 311/06.

Sintesi delle principali novità introdotte:

- All'Art. 2 vengono introdotte nuove definizioni:
 - Sistemi Filtranti delle superfici trasparenti
 - Trasmittanza Termica Periodica (Y_{ie})
 - Copertura a "Tetto Verde".
- Vengono adottate (Art. 3) le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili ed in particolare le UNI TS 11300-1 e le UNI TS 11300-2, in particolare:
 - **UNI TS 11300-1**: riguarda la determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
 - **UNI TS 11300-2**: riguarda la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).

Non essendo quindi possibile determinare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva, per tale aspetto il decreto fissa solo i valori limite di fabbisogno termico.

- Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali), devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati abbiano uno scostamento massimo di +/- il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI.
- Per tutte le categorie di edifici (Art. 3 DPR 412/93), nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti si procede in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP_i), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
- Vengono introdotti nuovi limiti di legge per quanto riguarda la prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell'edificio e la trasmittanza periodica Y_{ie} per il controllo dell'inerzia termica dell'involucro.
- All'Art. 4 Comma 9, viene indicata la preferenza, al mantenimento di impianti termici centralizzati, se già esistenti, per edifici con un numero di unità abitative superiore a 4, di categoria E1 o E2, con potenze nominali superiori a 100 kW.
- Come già disposto dal D.Lgs 192/2005, la relazione tecnica deve essere depositata in Comune in doppia copia contestualmente alla Denuncia Inizio Lavori (DIA).

10) DM 26/06/09 - Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica

Il Decreto, pubblicato in G.U. nel Luglio 2009, introduce le *regole nazionali sulla certificazione energetica degli edifici*.

Il campo di applicazione delle LLG Nazionali riguarda gli edifici che rientrano nelle categorie indicate all'Art. 3 del DPR 412/93. Il DM 26/06/2009 è composto da 8 articoli e 2 allegati.

Nell'Allegato A sono contenute le "*Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici*" che a loro volta sono suddivise in altri 7 allegati. Nell'Allegato B sono elencate le "*Norme Tecniche di Riferimento*".

Vediamo in sintesi i punti principali del DM:

- Le disposizioni contenute nelle LLG si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Si chiede

solo che le regole tecniche emanate dalle Regioni (Norme Tecniche di riferimento), siano conformi a quelle sviluppate in ambito Europeo e Nazionale;

- L'attestato di certificazione energetica deve contenere indicazioni sull'efficienza energetica dell'edificio, i valori di riferimento a norma di legge e le classi prestazionali, oltre ad indicazioni economicamente sostenibili per interventi di riqualificazione energetica.
- Nell'Art. 6 viene definita la validità dell'Attestato di Certificazione Energetica in 10 anni, purché siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell'Art. 7, Comma 1, del Decreto L.vo 192/2005. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'ACE decade il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. L'attestato è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio.
- La prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EP_{gl} , dato dalla somma dei seguenti termini:

$$EP_{gl} = EP_i + EP_{acs} + EP_e + EP_{ill}$$

dove:

EP_i = indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

EP_{acs} = indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria;

EP_e = indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;

EP_{ill} = indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

Nella fase di avvio dell'applicazione delle Linee Guida vengono considerati i soli contributi per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, mentre per l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva è prevista per ora solo una valutazione qualitativa dell'involucro.

- Sulla base delle finalità, dell'esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati il *Metodo Calcolato di Progetto*, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell'edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell'edificio come realizzati, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati ed il *Metodo di Calcolo da Rilievo sull'Edificio Standard*, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente.

11) D.Lgs 28/2011

In data 03/03/2011 il Decreto Legislativo n°28 attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Marzo 2011 (Supplemento Ordinario n.81) ed è in vigore dal giorno successivo.

Le più interessanti novità definite sono la *definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti* (Art. 11 e Allegato 3) e *l'introduzione dell'obbligo, in sede di compravendita e locazione di un edificio, dell'introduzione di una clausola in cui l'acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici* (Art. 13).

Nello stesso art. 13 si introduce dal 1 Gennaio 2012 l'*obbligo per tutti gli annunci commerciali di vendita di riportare l'indice di prestazione energetica* contenuto nel certificato energetico dell'edificio.

Nota ilare: da qui nasce una mostruosa incomprensione che vede moltissimi agenti immobiliari pubblicare erroneamente annunci recanti un certo "IPE" (a loro detta, abbreviazione di Indice di Prestazione Energetica) che invero non viene MAI menzionato da nessuna parte, in quanto l'indicatore di riferimento resta sempre e comunque l'EPgl.

12) DM 22/11/2012

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 Novembre 2012, modifica il precedente Decreto 26 Giugno 2009, recante "Linee Guida per la Certificazione Energetica degli Edifici", in particolare esso *annulla la possibilità di autocertificare che l'edificio sia in Classe G.*

13) DL 63/2013

Con il Decreto Legge n°63 del 4 Giugno 2013 viene recepita la *Direttiva Europea 31/2010/UE* (EPBD 2 -Energy Performance Building Directive n°2) .

Esso contiene pertanto le modifiche al D.Lgs 192 nonché la proroga degli incentivi fiscali.

Si passa dall'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) all'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

(si veda l'articolo: "[Cronaca di un insuccesso prevedibile. Dall'A.C.E. all'A.P.E.: confusione e sgomento per le novità introdotte dal legislatore](#)")

14) DPR 75/2013

Il DPR 16/04/13 n°75 detto anche "Decreto Certificatori", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno 2013, il DPR riporta i *criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.* Nel DPR si specificano le figure professionali abilitate a svolgere il ruolo di certificatori senza frequentare un corso e quali necessitino invece di un corso (di cui si descrivono i contenuti). Si indicano inoltre i criteri per garantire l'indipendenza dei certificatori.

15) Legge 90/2013

È stato convertito in Legge il DL 63 del 4 Giugno 2013 inerente il recepimento della Direttiva 31/2010/UE sull'efficienza energetica degli edifici nonché la proroga degli incentivi fiscali del 65% (ex 55%) e del 50% per le ristrutturazioni. La legge di conversione è la n°90 del 3 Agosto 2013, pubblicata sulla G.U. n°181 del 3 Agosto 2013. Tra le novità sugli incentivi, l'eliminazione dell'esclusione precedentemente prevista per le pompe di calore e l'inclusione del 55% per alcuni interventi non di natura energetica bensì di adeguamento antisismico.

16) Circolare MiSE - 8 Agosto 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica i chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 4 Giugno 2013, n°63 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Agosto 2013, n°90, in materia della prestazione energetica degli edifici.

N.B.: Ho volutamente ommesso tutte le altre (numerose) disposizioni in merito a Conto Energia, Conto Termico, Gestione Impiantistica, Certificati Bianchi in quanto l'intenzione era di sintetizzare tutta la famiglia di leggi e norme che inerisce direttamente all'efficienza energetica intesa come diretta derivazione dell'EPBD.

La lunga trattazione di cui sopra, dimostra chiaramente che l'Italia ha una vocazione *masochista* per la *burocratizzazione* e la *frammentarietà*.

Tutto questo rallenta l'attività dei tecnici, il progresso tecnologico, inibisce o frena il processo di reale sostenibilità ambientale degli interventi e confonde infine l'utente finale, sia esso inteso come acquirente che come cittadino.

In caso il lettore desiderasse approfondire tutto il corpo legislativo Nazionale, invito a scaricare i testi completi in formato PDF dal sito di ANIT: www.anit.it/leggi/termica/nazionali

Sempre dal medesimo sito, potrà anche consultare e scaricare

- Le Leggi Comunitarie: www.anit.it/leggi/termica/comunitarie
- Le Leggi Regionali: www.anit.it/leggi/termica/regionali
- Gli Incentivi Fiscali: www.anit.it/leggi/termica/tecniche

Ultima considerazione riguarda le norme tecniche specifiche di settore. La liberalizzazione di dette normative tecniche, (oggi a pagamento) è oggi un imperativo cogente in quanto si faciliterebbe non poco i tecnici ad applicarle al meglio nonché con maggiore rigore e precisione ma soprattutto diffonderebbe la cultura tecnica, dando garanzia di risultati ben superiori allo stato attuale.

Ricordo che recentemente anche CONFEDILIZIA ha espresso un parere chiaro in merito: “È illegittimo il pagamento di norme tecniche richiamate all'interno di leggi, decreti e regolamenti”.

Per progettare edifici ed impianti, installare e fare la manutenzione degli impianti stessi ed effettuare tante altre operazioni (qual è ad esempio l'attestare la prestazione energetica di un immobile) volte al raggiungimento di un maggiore risparmio energetico e conseguire quindi una superiore sostenibilità di processi e prodotti, non pare giusto né lecito richiedere il pagamento di un corrispettivo, *specialmente quando l'applicazione di dette norme venga resa obbligatoria*.

Il TAR del Lazio ha dato ragione a CONFEDILIZIA che si chiede - come ce lo chiediamo invero tutti noi tecnici - se sia legittimo vincolare l'accesso alle norme tecniche al pagamento di una somma di denaro. “A leggere quanto affermato dal TAR del Lazio nella sentenza n°5413 dell'1/4/2010, ottenuta dalla confederazione stessa in riferimento ad un decreto in materia di ascensori, parrebbe proprio di no”, conclude il Presidente Corrado Sforza Fogliani.

Speriamo che *qualcuno*, per una volta tanto, ci arrivi!

Fabrizio Dellachà

**Ingegnere Edile/Architetto, Certificatore Energetico (Piemonte, Lombardia, Liguria), Esperto Protocollo ITACA Edilizia Residenziale e Terziario, Termografo di II° livello a norma UNI EN 473 / ISO 9712*